

# STATUTO

## **ART 1 - Costituzione – Sede – Durata - Patrimonio**

Il presente statuto regola l'associazione denominata

### **ACY (American Classic Yacht) Association**

con sede in Genova, Via Assarotti 4 . L'associazione è a tempo illimitato.

Il patrimonio è costituito dalle quote versate dai soci secondo le modalità e l'entità stabilite dal regolamento e dalle delibere del Consiglio direttivo nonché da lasciti ed acquisizioni.

## **ART 2 - Scopo**

Gli scopi dell'associazione, che non ha fini di lucro, sono:

- promuovere la conservazione, diffusione e navigazione da diporto di mezzi navali a motore e a vela originariamente costruiti negli Stati Uniti d'America o riconducibili a quelle tipologie costruttive;
- promuovere e favorire la conoscenza storica delle imbarcazioni classiche a motore e a vela mediante convegni, raduni, manifestazioni, viaggi, incontri e dibattiti così da aggregare gli aderenti al sodalizio uniti dal medesimo interesse diportistico;
- facilitare l'opera di restauro e conservazione del naviglio mediante lo scambio di informazioni tra soci.

## **ART 3 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- i Revisori dei conti- probiviri.

## **ART. 4 – Soci**

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Possono essere soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne facciano domanda secondo il regolamento.

### **ART. 5 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) espulsione.

Le dimissioni, indirizzate al Presidente, devono essere presentate in forma scritta ed avranno effetto a far tempo dall'anno successivo a quello di presentazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo per morosità nel versamento della quota associativa.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio per comportamento contrario agli scopi dell'associazione, alle norme statutarie e regolamentari.

Comportamento contrario sarà considerato anche quello che, con qualsiasi mezzo scritto o orale, arrechi comunque all'Associazione un danno materiale od immateriale.

I soci dimissionari, decaduti od espulsi, oltre ad essere tenuti al pagamento della quota associativa dell'anno corrente, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **ART. 6 - Assemblea**

L'Assemblea dei soci è la riunione in forma collegiale degli iscritti in regola con il versamento della quota associativa.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a tre.

L'assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 marzo mediante comunicazione scritta o telematica, all'indirizzo risultante dai libri sociali, o mediante affissione presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè se ne dia atto nell'avviso di convocazione che dovrà altresì contenere il giorno e l'ora della riunione, in prima o seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'assemblea delibera in prima convocazione e con la maggioranza semplice del voto dei presenti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un quarto dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative. In seconda convocazione, da fissarsi non prima del giorno successivo alla data della prima convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza dei presenti, qualunque ne sia il numero.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sul rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sulla relazione del consiglio direttivo che l'accompagna;
- sulla destinazione degli utili o degli avanzi di gestione che dovranno essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente correlabili;
- sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso, se predisposto dal consiglio direttivo;
- sul numero e sul nominativo dei soci che compongono il Consiglio direttivo;
- sul nominativo dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
- l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue modifiche, se predisposto dal consiglio direttivo;
- lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio.

L'Assemblea è presieduta dal residente dell'associazione che nomina un segretario dei lavori assembleari e che sottoscriveranno il verbale della riunione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che non siano imposte dalla legge.

### **ART 7 – Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo regge ed amministra l'associazione. E' formato dai soci eletti dall'assemblea. Il loro numero è variabile da tre a undici come deliberato dall'assemblea che li nomina e restano in carica per un triennio e fino a quando l'Assemblea non provvede al rinnovo e sono rieleggibili senza interruzione.

Al consiglio competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio, al suo interno, nella prima riunione elegge il Presidente dell'Associazione, uno o più vice-presidenti, il segretario, ai quali spetteranno i poteri stabiliti dal regolamento o dal consiglio medesimo.

Tutti gli incarichi sono onorari e non retribuiti.

Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando alle sue riunioni, convocate dal presidente, partecipa almeno la maggioranza dei consiglieri.

Nelle delibere, assunte a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il consiglio dovrà riunirsi anche quando la richiesta di convocazione sia avanzata da un terzo dei consiglieri.

I consiglieri che senza giustificato motivo, disertano tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio che provvederà a cooptare i nuovi consiglieri in sostituzione secondo il principio dei primi non eletti. I consiglieri così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- predisporre il rendiconto annuale degli esercizi sociali, la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto e l'eventuale bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- fissa la data di convocazione dell'assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta l'anno,
- esegue le delibere assembleari e cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per l'ordinamento dell'attività associativa e le relative modifiche da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- delibera, con giudizio insindacabile, l'ammissione di nuovi soci;
- formula i programmi dell'associazione e le forme di collaborazione con altri organismi.

### **ART. 8 - Presidente**

Il Presidente, al quale spetta la firma sociale, è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le assemblee ed i consigli direttivi ed è il porta voce dell'Associazione.

E' facoltà del Presidente nominare, tra i consiglieri, un tesoriere la cui funzione può essere cumulabile con quella di segretario.

### **ART. 9 - Segretario**

Il Segretario:

- Redige i verbali;
- Cura la tenuta e la conservazione dei libri associativi;
- Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e l'esecuzione delle decisioni del Presidente;
- Cura la contabilità dell'Associazione in mancanza del tesoriere.

## **ART. 10 - Tesoriere**

Quando nominato dal Presidente:

- Cura la contabilità dell'Associazione;
- gestisce la cassa sociale;
- provvede alla riscossione ed ai pagamenti;
- redige il rendiconto annuale e stende il bilancio preventivo.

## **ART. 11 – Revisori dei conti**

I Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, possono essere anche non soci.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione.

I revisori eletti, nella loro prima riunione, eleggono al loro interno un presidente.

I Revisori possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Esercitano il controllo di gestione contabile dell'associazione ed hanno pertanto diritto di ispezione e di verifica anche individuale dei libri sociali e contabili e della gestione.

Le osservazioni dei Revisori dei conti vengono allegate al rendiconto di esercizio.

L'incarico è onorario e non retribuito.

## **ART. 12 - Probiviri**

Contro le delibere del Consiglio direttivo o per divergenze che dovessero insorgere tra i soci e sull'applicazione del presente statuto o sui regolamenti promulgati dal Consiglio direttivo e comunque su qualsiasi decisione sociale è ammesso ricorso scritto ai Revisori dei conti che fungono anche da probiviri. Il ricorso non sospende l'efficacia degli atti impugnati e deve essere proposto entro dieci giorni dalla conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.

I probiviri decidono a maggioranza semplice e senza formalità entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. La decisione deve essere depositata presso la sede dell'associazione ed il Presidente ne cura la pubblicazione e la comunicazione agli interessati entro otto giorni.

## **ART. 13 – Tipologie di Soci**

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

-Soci fondatori Vitalizi, tutti coloro che hanno contribuito alla ideazione ed alla nascita della Associazione e che all'atto di fondazione contribuiscono con una somma di almeno 200,00 € al fine che la società possa avere i primi fondi necessari alla sua esistenza. Fra i soci fondatori si terrà la prima assemblea e la nomina del primo consiglio direttivo che starà in carica 3 anni.

-Soci Promotori, tutti coloro che si riconoscono nello scopo dell'associazione, che vogliono partecipare all'attività sociale e che vorranno iscrivere al registro dell'associazione una o più barche. La quota associativa sarà definita dalla prima assemblea.

-Soci Ordinari, tutti coloro che si riconoscono nello scopo dell'associazione e che vogliono partecipare all'attività sociale. La quota associativa sarà definita dalla prima assemblea.

### **ART. 14 – Registro**

Una delle finalità della Associazione è quella di censire, registrare, catalogare e, se richiesto dall'armatore, valutare le imbarcazioni di costruzione americana o riconducibili a quelle tipologie costruttive.

Tipologie di Imbarcazioni ammesse al Registro storico:

- Tutte le tipologie di natanti e imbarcazioni purché costruite in America prima del 1980.

- Tutti i Fisherman costruiti in America o altrove purché siano di tipologia e aspetto secondo l'autentica tradizione americana. La barca deve essere costruita almeno 20 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

- Tutti i Runabout e Offshore costruiti in America o altrove purché siano di tipologia e aspetto secondo l'autentica tradizione americana. La barca deve essere costruita almeno 20 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

- Tutti i Trawler costruiti in America o da società aventi la sede principale in USA, che siano di tipologia e aspetto secondo l'autentica tradizione americana. La barca deve essere costruita almeno 20 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

- Tutti i Lobster costruiti in America o da società aventi la sede principale in USA, che siano di tipologia e aspetto secondo l'autentica tradizione americana. La barca deve essere costruita almeno 20 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

- Tutti i Motoryacht e Commuter costruiti in America o da società aventi la sede principale in USA, che siano di tipologia e aspetto secondo l'autentica tradizione americana. La barca deve essere costruita almeno 20 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

- Tutti i Natanti con Fuoribordo, costruiti in America o da società aventi la sede principale in USA. La barca deve essere costruita almeno 25 anni prima dell'anno in cui si richiede l'iscrizione. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.
- Imbarcazioni costruite da meno di 20 anni, di tipologia descritta nelle precedenti categorie, costruite su progetto datato almeno 20 anni. L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.
- Imbarcazioni costruite da meno di 20 anni, di tipologia descritta nelle precedenti categorie, che riproducono fedelmente barche classiche. Saranno denominate "spirit of tradition". L'ammissione sarà a insindacabile giudizio del Segretario.

Suddivisione delle barche in base alla loro età:

- Tutte le barche fra i 0 e i 20 anni saranno definite "spirit of tradition"
- Tutte le barche fra i 20 e i 35 anni di età saranno definite "Classic"
- Tutte le barche fra i 35 e i 50 anni di età saranno definite "Vintage"
- Tutte le barche oltre i 50 anni saranno definite "Antique"

#### Attribuzione Certificazione

Su richiesta dell'armatore, a seguito di ispezione di ispettore autorizzato ACMA, è possibile attribuire una certificazione alla stregua delle targhe oro, argento e bronzo che, in campo automobilistico, attribuisce l'ASI. Inoltre, è possibile dare una valutazione della barca utile ai fini assicurativi, che spesso vista la vetustà tende a svalutare e non riconoscere il valore dei lavori eseguiti. Le barche verranno suddivise in due categorie principali: "rebuilt" e "restored", la prima è relativa alle barche che sono state modificate e rese più contemporanee ma cercando di mantenere lo spirito originale, la seconda comprende le barche mantenute o restaurate secondo i disegni e le specifiche originali.

#### **ART. 15 - Scioglimento**

L'Associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. La proposta di scioglimento deve pervenire agli aventi diritto almeno trenta giorni prima della data di convocazione della assemblea chiamata a deliberare.

Il liquidatore così nominato provvederà alla liquidazione devolvendo il residuo ad organizzazioni analoghe.

#### **ART. 16 - Norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano la norma del codice civile e delle disposizioni vigenti in materia.